

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della Tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Venaria Reale ai sensi degli artt. 21 e 49 D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3) e dall'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la L. 27 luglio 2000, n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

3. Nel regolamento sono stabilite le condizioni, le modalità e gli obblighi per l'applicazione della tariffa, nonché le misure adottabili nei casi di inadempienza.

Articolo 2

Istituzione della Tariffa

1. La tariffa è istituita per la copertura di tutti i costi relativi al ciclo di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati effettuato nel territorio del Comune di Venaria Reale come disposto dall'art. 49, commi 2 e 4 D.Lgs. 22/1997.

2. La tariffa è determinata annualmente dalla Giunta Comunale, sulla base del piano finanziario, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 158/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Nell'ipotesi in cui il piano finanziario annuale non dovesse essere approvato nei termini di legge, ovvero il Comune non dovesse provvedere ad adeguare le tariffe per le utenze, il Comune medesimo sarà comunque tenuto a garantire la copertura dei costi, per consentire lo svolgimento del servizio da parte del Gestore.

4. La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, svolta in regime di privativa, comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, ivi compreso lo spazzamento ed il lavaggio di tali aree, nonché lo sgombero della neve.

Articolo 3

Servizio di gestione dei rifiuti urbani

1. La raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati effettuata in regime di privativa è estesa a tutto il territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato.

2. Per gli utenti che occupano o conducono locali e aree scoperte esterne al perimetro in cui il servizio è istituito ed attivato, permane comunque l'obbligo del conferimento dei rifiuti urbani o assimilati nel più vicino contenitore.

TITOLO II

SOGGETTO ATTIVO, UTENTI DEL SERVIZIO E ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE

Articolo 4 **Soggetto attivo**

1. Ai sensi dell'art. 52, del D.Lgs. 446/97 e dell'art. 49 commi 9 e 13 D.Lgs. 22/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, al Comune compete la gestione finanziaria della Tariffa, con conseguente attribuzione di tutte le attività inerenti all'applicazione, all'accertamento e alla riscossione della tariffa medesima.

2. Per la riscossione il Comune può, in alternativa all'incasso diretto, avvalersi del ruolo per mezzo di Agente della riscossione o dei soggetti di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997;

3. Per la riscossione della Tia giornaliera il Comune può avvalersi dello stesso soggetto al quale è affidata la riscossione della Tosap temporanea.

Articolo 5 **Utenti del servizio**

1. La tariffa, ai sensi dell'art. 49 comma 3 D.Lgs. 22/1997, è posta a carico di chiunque occupi o conduca locali o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio comunale, in relazione ai rifiuti urbani ed assimilati prodotti negli stessi locali e/o aree scoperte che siano avviati allo smaltimento.

2. L'obbligazione di denunciare e versare la tariffa incombe sul soggetto dichiarante, con vincolo di solidarietà tra i conviventi, intendendosi come tali anche coloro che utilizzino in comune i locali e le aree.

3. Nell'ipotesi di contratto di locazione temporanea ovvero di comodato d'uso di durata inferiore a un anno di alloggi ammobiliati, l'obbligo di presentare la denuncia e di provvedere al pagamento della tariffa incombe sul proprietario dell'immobile.

4. Nel caso di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia per i locali ed aree scoperte di uso comune ed a corrispondere la relativa tariffa.

5. Per le parti comuni del condominio l'obbligazione di denuncia e di pagamento della tariffa fa carico a chi detiene in via esclusiva i relativi locali ed aree.

Articolo 6 **Commisurazione della Tariffa**

1. La Tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione patrimoniale, ed è corrisposta in base alle tariffe di riferimento determinate dal Comune in relazione alle singole categorie di appartenenza, così come individuate dal DPR 158/1999 approvate e riportate quale «allegato A» del presente regolamento.

2. La tariffa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale perdura l'occupazione, la detenzione o la conduzione dei locali o delle aree soggetti all'applicazione della tariffa.

3. La superficie dei locali è determinata sulla base della superficie di calpestio, misurata al filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, dedotte le superfici delle eventuali costruzioni ivi insistenti. Si considerano locali tutti i vani, comunque denominati, sia principali che accessori e/o pertinenziali, che siano chiusi o che possano essere chiusi verso l'esterno.

4. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore a 0,5 metri quadrati o per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 0,5 metri quadrati.

5. Ai fini dell'applicazione della Tariffa e dell'individuazione della categoria di appartenenza, si fa riferimento alla destinazione d'uso complessiva e/o prevalente dell'immobile o dell'area e non invece alle diverse ripartizioni interne del singolo immobile. Nel caso di utilizzo di immobili ubicati in località diverse o con diversa destinazione d'uso, su richiesta dell'interessato potrà essere applicata la tariffa corrispondente al tipo di utilizzazione.

6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica e/o professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per tale specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

7. Nella determinazione della superficie non si tiene conto di quelle superfici ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali e/o pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti.

8. Per le categorie di attività produttive di rifiuti speciali e/o pericolosi, in presenza di locali e/o aree scoperte operative nei quali avvenga una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali e/o pericolosi, la tariffa può essere ridotta, limitatamente alla sola parte variabile della tariffa, sulla base di apposita documentazione, da allegarsi alla denuncia di occupazione ovvero ad altra specifica istanza di riduzione della tariffa, da cui risulti l'effettiva produzione di rifiuti speciali.

Per avere diritto alla riduzione della tariffa, l'utente dovrà produrre:

- planimetrie indicanti l'intera superficie occupata e la superficie in cui vengono prodotti i rifiuti speciali e/o pericolosi, in relazione alla quale si richiede la riduzione;
- documentazione indicante quantità e qualità dei rifiuti speciali e/o pericolosi smaltiti a mezzo di ditta autorizzata;
- documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento.

La domanda di riduzione sarà valutata dal Gestore del servizio, al fine di individuare a consuntivo le superfici da ritenersi esenti da tariffa, in quanto produttive di rifiuti speciali e/o pericolosi.

Articolo 7

Articolazione della Tariffa

1. La Tariffa è articolata per fasce di «utenze domestiche» e «utenze non domestiche».

2. I costi da coprire in applicazione della tariffa sono ripartiti dal Comune tra le categorie di utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali, basati sull'effettiva produzione di rifiuti, assicurando tuttavia agevolazioni per le utenze domestiche, ai sensi dell'art. 49, comma 10, D.Lgs. 22/1997.

3. In attesa dell'adozione di adeguati strumenti regolamentari di misurazione della quantità di rifiuti conferiti, i costi determinati in applicazione della tariffa, sono tuttavia ripartiti nella misura del 60% all'utenza domestica e del 40% all'utenza non domestica, in conformità a quanto indicato nelle previsioni del Programma Provinciale di cui alla Delibera Consiglio Provinciale n. 413 – 109805 dell'8 settembre 1998, così come approvato con deliberazione C.P. n. 74269 del 27/04/05.

Articolo 8

Determinazione della Tariffa

1. Sulla base del Piano Finanziario redatto nell'osservanza dei parametri specificati dal D.P.R. 158/1999, la Giunta Comunale approva la relativa Tariffa, stabilita per ogni singola categoria d'utenza, nei termini fissati da norme di legge per l'approvazione del Bilancio di previsione.

In caso di mancata deliberazione, le tariffe in vigore si intendono confermate anche per l'anno successivo.

2. Ai sensi del punto 3 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999, la tariffa si compone di una parte fissa, determinata sulla scorta delle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti prodotti e conferiti al servizio ed all'entità dei costi di gestione.

3. L'Ente Locale, in sede di deliberazione tariffaria, provvede a determinare i coefficienti $K_{a(n)}$ (coefficiente per il calcolo della parte fissa per le utenze domestiche), $K_{b(n)}$ (coefficiente per il calcolo della parte variabile per le utenze domestiche), $K_{c(ap)}$ (coefficiente per il calcolo della parte fissa per le utenze non domestiche) e $K_{d(ap)}$ (coefficiente per il calcolo della parte variabile per le utenze non domestiche), di cui all'allegato 1 al D.P.R. 158/1999.

4. La tariffa viene determinata avvalendosi dei dati degli utenti come risultanti al 1° gennaio dell'anno di riferimento. Per tutte le variazioni avvenute nel corso dell'anno vengono comunque utilizzate le tariffe stabilite per l'anno in corso.

5. Qualora, nel corso dell'anno, comprovati eventi imprevedibili e contingenti, non dipendenti dal Gestore del servizio, determinassero minori entrate ovvero un costo di gestione del servizio in misura superiore a quello preventivato in sede di determinazione delle tariffe, tali da non consentire l'integrale copertura del costo del servizio ai sensi delle norme vigenti, le tariffe potranno essere modificate dal Comune entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, con proprio provvedimento motivato, ai sensi dell'art. 54, comma 1 bis D.lgs. 446/1997, con richiesta di conguaglio a carico dei soggetti obbligati al pagamento.

La modifica tariffaria non ha comunque effetto retroattivo.

6. In ogni caso, il Comune dovrà preventivamente verificare con il Gestore del servizio l'esistenza di eventuali economie nella gestione del servizio stesso, che possano evitare la modifica tariffaria.

A tal fine, il Gestore del servizio potrà ricorrere agli appositi accantonamenti previsti per l'anno di competenza, ovvero ricorrere ad eventuali fondi disponibili nel Bilancio Comunale.

7. Nel caso i fondi disponibili fossero insufficienti ed il Comune non ritenesse opportuno rideterminare le tariffe, l'eventuale perdita di esercizio verrà ripianata imputandone l'importo nei costi relativi al servizio dell'anno successivo.

8. Eventuali maggiori introiti verificati a consuntivo rispetto al costo del servizio verranno allo stesso modo scomputati in diminuzione dalla base di costo su cui calcolare le tariffe per l'anno successivo, decurtando in modo proporzionale le varie configurazioni di costo, così come riportate nel Piano finanziario.

Articolo 9

Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. La parte fissa della tariffa per le utenze domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.1 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, prendendo a riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero degli occupanti ($K_{a(n)}$) ed alla superficie dei locali occupati o detenuti, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.

2. La parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è invece determinata, secondo quanto previsto al punto 4.2 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, in relazione alla quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati prodotta da ciascuna utenza, determinata applicando un coefficiente di adattamento ($K_{b(n)}$) in funzione del numero degli occupanti di ogni utenza.

3. Sino a quando non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, si applica un sistema presuntivo, assumendo il coefficiente di adattamento di cui alla tabella 2 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.

Articolo 10

Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. La parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.3 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, prendendo a riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività ($K_{c(ap)}$), per unità di superficie assoggettabile a tariffa, stabilito contestualmente alla determinazione della tariffa, in modo da assicurarne la gradualità degli adeguamenti, come disposto dall'art. 49, comma 10 D.Lgs. 22/1997.

2. La parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche è invece determinata sulla base delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti da ogni singola utenza. Tuttavia, fino a quando non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze non domestiche, si applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività, secondo quanto previsto al punto 4.4 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, un coefficiente potenziale di produzione che tenga conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività ($K_{d(ap)}$), da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa, in modo da assicurarne la gradualità degli adeguamenti, come disposto dall'art. 49, comma 10 D.Lgs. 22/1997.

3. Per le tipologie di utenza non domestica, non espressamente individuate nelle categorie previste dal D.P.R. 158/1999, i coefficienti $k_{c(ap)}$ e $K_{d(ap)}$ sono applicati considerando l'analogia della potenzialità di produzione dei rifiuti rispetto a tipologie di utenze simili, secondo la comune esperienza ovvero sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 Codice civile, derivanti da precise e concordanti analogie.

Articolo 11

Tributo ambientale

1. In base alle disposizioni contenute nell'art. 49, comma 17 D.Lgs. 22/1997, sulla tariffa determinata dal presente regolamento si applica altresì il Tributo Ambientale dovuto all'Amministrazione Provinciale, ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 504/1992.

2. Tale tributo viene riscosso con le stesse modalità previste per la riscossione della tariffa ed il relativo gettito dovrà essere riversato all'Amministrazione Provinciale da parte del Comune o del soggetto cui sia affidata la riscossione della tariffa.

TITOLO III

APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

Articolo 12

Denuncia di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione

1. Chiunque occupi o detenga locali e/o aree scoperte ad uso privato soggette all'applicazione della tariffa è tenuto a presentare apposita denuncia di occupazione, nei termini e con le modalità disciplinate dal presente articolo.

La denuncia deve essere presentata:

a) per le utenze domestiche:

a. nel caso di residenti, dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza;

b. nel caso di non residenti, tale obbligo ricade in capo al conduttore, occupante o detentore di fatto;

b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali e/o nelle aree scoperte ad uso privato.

2. Nel caso in cui i soggetti sopra indicati non provvedano a presentare la prescritta denuncia di occupazione, l'obbligo di denuncia si estende agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.

3. I soggetti obbligati sono tenuti a presentare la denuncia entro il termine perentorio di trenta giorni dall'inizio dell'occupazione o della conduzione, redigendola sugli appositi moduli predisposti dal Comune e messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

4. La denuncia può essere presentata al Comune, anche mediante spedizione a mezzo posta raccomandata, a mezzo fax, ovvero avvalendosi delle eventuali modalità telematiche di trasmissione predisposte dal Comune.

All'atto della presentazione della denuncia viene rilasciata apposita ricevuta, mentre, in caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nella data risultante dal timbro postale ovvero risultante dalla ricevuta di invio a mezzo fax o tramite strumento telematico, purché in tale ultima ipotesi vi sia prova dell'avvenuta ricezione della denuncia da parte del destinatario.

5. La denuncia può essere redatta anche in forma diversa dal modello predisposto, purché essa contenga tutti gli elementi previsti dal presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione della tariffa, la denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimasti invariati.

7. Nel caso di variazione dei presupposti e delle condizioni di assoggettamento a tariffa, il soggetto obbligato è tenuto a denunciare tali variazioni entro il termine perentorio di giorni trenta dal momento in cui le stesse sono intervenute, osservando le medesime disposizioni previste dal presente articolo per la presentazione della denuncia di occupazione iniziale.

8. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:

- per le utenze domestiche:

- i dati identificativi del soggetto tenuto al pagamento;
- il codice fiscale;
- il numero degli occupanti l'abitazione;
- l'ubicazione dell'immobile e delle sue pertinenze, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne;
- la data di inizio dell'occupazione, conduzione o della detenzione;
- i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento;

- gli estremi catastali dell'immobile;
- eventuali situazioni di particolare disagio economico che possano comportare una riduzione della tariffa;
- l'eventuale avviamento a recupero dei rifiuti assimilati prodotti dall'utente, con indicazione della relativa documentazione probatoria da prodursi a consuntivo;
- nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l'anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all'uso o licenza; ove l'occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l'utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all'eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione;

- per le utenze non domestiche

- i dati identificativi del soggetto (per le persone giuridiche la ragione sociale e la sede legale) che occupa o conduce i locali;
- il Codice Fiscale e Partita I.V.A.;
- gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- i dati identificativi del rappresentante legale o Amministratore delegato (codice fiscale, dati anagrafici e luogo di residenza);
- l'attività esercitata ed il relativo codice di attività ai fini I.V.A.;
- l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo apposita planimetria in scala;
- la data di inizio dell'occupazione, detenzione o della conduzione;
- i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento;
- gli estremi catastali dell'immobile.
- l'eventuale avviamento a recupero dei rifiuti assimilati prodotti dall'utente, con indicazione della relativa documentazione probatoria da prodursi a consuntivo;
- nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l'anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all'uso o licenza, da allegare alla denuncia; ove l'occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l'utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all'eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione;

9. Per le occupazioni di locali e/o aree intervenute in corso d'anno, la tariffa risulterà dovuta per dodicesimi, sia in relazione alla parte variabile che alla parte fissa, a partire dal mese successivo a quello di inizio occupazione.

10. La variazione nel corso dell'anno di qualsiasi elemento che influisca sulla determinazione della tariffa, esclusi i presupposti per l'attribuzione di eventuali esenzioni o agevolazioni, comporta il recupero, l'abbuono o il rimborso della differenza di tariffa, dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui la variazione è stata denunciata o accertata d'ufficio.

11. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o dell'occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al Comune, comporta il diritto all'abbuono della tariffa a decorrere dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

La mancata presentazione della denuncia nei termini di cui sopra, comporta l'applicazione della tariffa sino alla presentazione della denuncia, salvo che l'utente dimostri, a mezzo di idonea documentazione, di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree, ovvero ove la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante.

12. Il Comune può intervenire direttamente a modificare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa, limitatamente alle variazioni che derivano da elementi rilevati direttamente dall'anagrafe comunale o dai registri degli Enti Pubblici, provvedendo in questo caso a comunicare all'utente interessato l'avvenuta variazione.

13. In caso di mancata osservanza degli obblighi di denuncia previsti dal presente articolo, ovvero in caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla diretta rilevazione, la tariffa potrà essere applicata in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 Codice civile.

14. Nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati i competenti uffici del Comune sono tenuti a comunicare con cadenza mensile all'ufficio tributi comunale:

- ogni variazione intervenuta in relazione a nascite, decessi, variazioni di residenza o altri elementi che incidano sulla determinazione della tariffa;
- ogni rilascio di licenza relativa all'esercizio di attività e/o variazione di autorizzazione;
- le comunicazioni di cessione di fabbricati;
- le concessioni edilizie che comportino variazioni di superficie e/o destinazione d'uso di locali ed aree.

15. È fatto altresì obbligo agli altri gestori di pubblici servizi di comunicare a cadenza mensile all'ufficio tributi comunale gli allacciamenti di nuove utenze.

Articolo 13

Numero di occupanti

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica e delle relative pertinenze si fa riferimento, oltre che alla superficie, anche al numero di persone indicato nella denuncia.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.

2. Ogni variazione del numero di occupanti, successivamente intervenuta, va dichiarata all'ufficio tributi comunale nel termine di trenta giorni, mediante apposita denuncia di variazione.

3. Nel caso di utenze domestiche di residenti, non è tuttavia obbligatorio presentare la denuncia di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa sarà aggiornata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti.

4. Non va parimenti presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungano agli occupanti l'immobile, qualora la loro permanenza nello stesso immobile non superi i sessanta giorni nell'arco dell'anno.

5. Non vengono considerati al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengano la residenza:

- gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui dimorino stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge;
- gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui svolgano attività di studio o di lavoro all'estero, purché per almeno dodici mesi anche se non consecutivi, previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa.

6. In sede di prima applicazione della tariffa, in considerazione del fatto che le denunce presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento non riportano il numero degli occupanti l'alloggio, ad eccezione di quelle prodotte da unici occupanti che hanno richiesto la riduzione prevista dal Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani, il numero degli occupanti l'alloggio è determinato:

- per i residenti, è desunto d'ufficio dall'anagrafe;

- per i non residenti, mediante integrazione della denuncia sulla base di adeguata documentazione che dovrà essere presentata, per il primo anno di applicazione della tariffa, entro il termine del 30 giugno 2006.

7. Alle utenze intestate a soggetti non residenti, fino al momento della presentazione della dichiarazione integrativa di cui al comma precedente, è attribuito un numero presunto di occupanti per alloggio pari a quattro.

8. Ove la comunicazione di variazione dei soggetti non residenti venga effettuata entro i termini previsti, la tariffa è adeguata a decorrere dal primo giorno del mese solare successivo alla data in cui si è verificata la variazione del numero dei componenti; in caso contrario, la variazione, se in diminuzione, comporta l'adeguamento della tariffa dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui viene comunicata, salvo i casi accertabili d'ufficio attraverso documenti anagrafici.

TITOLO IV ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Articolo 14 Esclusioni dalla tariffa

1. Sono esclusi dal pagamento della tariffa:

- a) i locali od aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- b) i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali.

2. Non sono inoltre soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità e di fatto non utilizzati.

Presentano tali caratteristiche a titolo esemplificativo:

- a) soffitte, ripostigli e simili, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a m. 1,50;
- b) balconi, terrazze scoperte e simili;
- c) la parte di superficie degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, con l'esclusione degli accessori quali spogliatoi, servizi, ecc.;
- d) unità immobiliari adibite ad uso di civile abitazione, sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione, e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
- f) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simile, ove non si abbia di regola, presenza umana;
- g) le unità immobiliari adibite ad uso abitativo, prive di mobili e suppellettili e non allacciate ai servizi pubblici a rete.

Allo stesso modo, sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato Esteri.

3. La sussistenza dei presupposti di esclusione di cui al presente comma deve essere indicata nella denuncia originaria o di variazione e deve essere direttamente rilevabile in base ad elementi obiettivi ovvero in base ad idonea documentazione.

4. Sono infine escluse dall'applicazione della Tariffa:

- a) le aree scoperte pertinentziali od accessorie, ad eccezione delle aree operative di utenze non domestiche;
- b) le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 Codice Civile, a condizione che non siano utilizzate in via esclusiva;
- c) le aree scoperte adibite a verde.

5. Ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. n. 248/2007, convertito in L. 31/2008, a decorrere dall'anno 2008 le istituzioni scolastiche statali non sono tenute a corrispondere al Comune il corrispettivo del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani. E' a carico del Ministero della Pubblica Istruzione, la corresponsione diretta al Comune della somma concordata in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali.

Articolo 15

Riduzioni per raccolta differenziata e per recupero dei rifiuti

1. Ai sensi dell'art. 49 comma 10 D.Lgs. 22/1997 e dell'art. 7, comma 1 D.P.R. 158/1999, al fine di incentivare la raccolta differenziata da parte degli utenti, è riconosciuta a tutti coloro che provvedano a conferire separatamente i rifiuti prodotti una riduzione della parte variabile della tariffa pari - per ogni chilogrammo di rifiuto conferito separatamente - al 50% dei ricavi per chilogrammo derivanti dalla valorizzazione dei materiali differenziati.

La riduzione viene conteggiata a consuntivo dal Comune, a seguito della verifica della quantità complessiva di rifiuti differenziati non conferiti al servizio pubblico.

2. Allo stesso modo, ai sensi dell'art. 49 comma 14 D.Lgs. 22/1997 e dell'art. 7, comma 2 D.P.R. 158/1999, al fine di incentivare il recupero dei rifiuti assimilati, è riconosciuta a tutti coloro che provvedano ad avviare al recupero i rifiuti prodotti una riduzione della parte variabile della tariffa pari - per ogni chilogrammo di rifiuto assimilato avviato al recupero - al costo di conferimento in discarica di un chilogrammo di rifiuto speciale assimilato indifferenziato.

La riduzione viene conteggiata a consuntivo, a seguito della consegna al Comune dell'attestazione rilasciata all'utente dal soggetto che abbia effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

3. Per ottenere tali riduzioni, la documentazione attestante il conferimento differenziato dei rifiuti ovvero il loro recupero deve essere consegnata entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui tale conferimento differenziato o recupero sono stati effettuati.

4. Per le utenze domestiche che dimostrino di aver effettuato il recupero dei rifiuti prodotti, mediante compostaggio ovvero mediante altre forme di riutilizzo dei rifiuti, ove non sia possibile determinare la quantità di rifiuti effettivamente avviata al recupero, viene comunque riconosciuta una riduzione percentuale pari al 10% della parte variabile della tariffa.

5. Viene fatta salva la facoltà della Giunta, in sede di determinazione delle tariffe, di individuare ulteriori agevolazioni per specifici sistemi di conferimento, con particolare riguardo ai rifiuti ingombranti da concordarsi con il Gestore del Servizio.

Articolo 16

Riduzioni per utenze non stabilmente attive

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 3 D.P.R. 158/1999, alle «utenze non stabilmente attive» viene applicato un coefficiente di riduzione pari al 30% sulla sola parte variabile della tariffa.

2. Si considerano tali:

a) per le utenze domestiche, le abitazioni tenute a disposizione (seconde case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero, purché utilizzate fino ad un massimo di 180 giorni all'anno.

Per le abitazioni tenute a disposizione da residenti, le utenze domestiche sono associate, ai fini del calcolo della tariffa, al numero di componenti la famiglia anagrafica del denunciante, mentre per quelle di non residenti e per gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero si considerano n. 4 occupanti, nelle more della presentazione della dichiarazione di cui al precedente art. 13 c. 6.

b) per le utenze non domestiche, i locali e le aree scoperte adibite ad attività stagionale occupate o condotte, anche in via non continuativa, per un periodo inferiore a 180 giorni all'anno, come risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività; per tali utenze si applica la tariffa della classe di attività corrispondente, in rapporto al periodo di occupazione o conduzione risultante dall'atto autorizzatorio o, se diverso, a quello di comprovata effettiva occupazione o conduzione.

3. La stagionalità dell'occupazione o conduzione deve essere specificatamente indicata dall'utente al momento della denuncia di occupazione o di variazione.

4. Nell'ipotesi in cui l'utilizzo stagionale non venga espressamente indicato nella denuncia, ovvero venga denunciato tardivamente, oltre trenta giorni dall'inizio del periodo di occupazione, la riduzione non potrà essere riconosciuta per l'anno in corso.

5. Nell'ipotesi in cui dovesse venire accertata la mancata stagionalità dell'utilizzo dei locali, il Comune provvederà al recupero della tariffa intera, con relative sanzioni ed interessi moratori, per tutti gli anni ancora suscettibili di accertamento, in cui tale riduzione per utilizzo stagionale sia stata accordata, salvo prova contraria da fornirsi da parte dell'utente.

Articolo 17

Tariffa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti di carattere non domestico che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servizi di pubblico passaggio, si applica la tariffa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 180 giorni di anno solare, anche se ricorrente.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a singola giornata di occupazione, applicabile alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale del 100%, al fine di consentire la copertura dei maggiori costi del servizio specifico fornito, ed è commisurata ai metri quadrati di superficie occupata.

4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico da parte del Comune.

L'ufficio comunale che rilascia l'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare l'occupazione al soggetto incaricato della riscossione della tariffa giornaliera.

5. Il pagamento della tariffa giornaliera deve essere effettuato negli stessi termini previsti per il pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, mediante versamento da effettuare direttamente a favore del Comune o del soggetto cui sia affidata la riscossione della tariffa, con le stesse modalità previste per il versamento della tariffa in via ordinaria. La tariffa giornaliera, essendo determinata sulla medesima superficie assoggettata alla Tosap, può essere anche riscossa dallo stesso soggetto incaricato della riscossione della Tosap

6. In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni di cui al presente regolamento.

Articolo 18

Utenze nelle aree di mercato

1. In deroga alle disposizioni generali del presente regolamento, ove sia possibile individuare i costi del servizio nelle aree mercatali, gli operatori del commercio su area pubblica sconteranno la tariffa in misura tale da coprire per intero i costi specifici attribuibili alle attività di mercato.

2. In tal caso, l'ammontare dei costi saranno ripartiti tra le diverse utenze di operatori, avendo riguardo ai coefficienti specificatamente indicati nell'allegato "D" per gli operatori del commercio su aree pubbliche ed alle superfici occupate, con i medesimi algoritmi previsti dal DPR 158/99 per il calcolo della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche.

3. La superficie di riferimento sulla quale si applica la tariffa è quella risultante dalla concessione all'esercizio del commercio su area pubblica ovvero, in mancanza, dalla superficie effettivamente occupata, risultante dagli atti comunali.

4. La tariffa di riferimento sarà calcolata in relazione ai giorni di svolgimento dei mercati settimanali e la tariffa dovuta dai singoli operatori sarà applicata in base ai giorni di presenza nel mercato risultanti dalla concessione o licenza, a prescindere dalla effettiva occupazione.

Articolo 19

Agevolazioni per particolari situazioni di disagio economico e sociale

1. In presenza di particolari situazioni di disagio economico e sociale, il Comune accorda specifiche agevolazioni, consistenti nella riduzione percentuale della tariffa dovuta, a favore degli utenti residenti che dimostrino di trovarsi nelle seguenti condizioni:

- a) ai nuclei familiari, non coabitanti con altri nuclei, in cui il capo famiglia risulti assistito dagli Istituti di Assicurazione obbligatoria per invalidità od inabilità al lavoro, disoccupato od in cerca di prima occupazione, ed in cui i componenti del nucleo non risultino proprietari di altro immobile od area oltre a quella in cui risiedono e all'eventuale pertinenza ed il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all'anno precedente, evidenzi un valore inferiore al limite stabilito annualmente dalla Giunta Comunale;
- b) ai nuclei familiari, non coabitanti con altri nuclei, in cui il capo famiglia ultrasessantacinquenne e l'eventuale coniuge godano della sola pensione sociale ed in cui i componenti del nucleo non risultino proprietari di altro immobile od area oltre a quella in cui risiedono e all'eventuale pertinenza ed il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all'anno precedente, evidenzi un valore inferiore al limite stabilito annualmente dalla Giunta Comunale;
- c) ai nuclei familiari comunque in stato di indigenza, attestata formalmente dalla struttura socio assistenziale pubblica competente per territorio, e che in ragione di detta situazione, usufruiscono di interventi economici di sussidio, a carico della struttura stessa;
- d) ai nuclei familiari, in cui uno dei componenti sia un portatore di handicap, risultante tale da certificato rilasciato dalla competente struttura dell'Azienda Sanitaria Locale ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in cui i componenti del nucleo non risultino proprietari di altro immobile od area oltre a quella in cui risiedono e all'eventuale pertinenza ed il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all'anno precedente, evidenzi un valore inferiore al limite stabilito annualmente dalla Giunta Comunale;
- e) ai nuclei familiari composti da più di quattro persone, i cui componenti non risultino proprietari di altro immobile od area oltre a quella in cui risiedono e all'eventuale pertinenza, ed il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all'anno precedente, evidenzi un valore inferiore al limite stabilito annualmente dalla Giunta Comunale;

2. L'entità delle agevolazioni riconosciute verrà stabilita annualmente con proprio provvedimento dalla Giunta Comunale, nei limiti dello stanziamento della specifica voce di spesa del bilancio di previsione. Nella determinazione della misura delle agevolazioni dovrà comunque essere garantita la riduzione tariffaria per ciascuno degli utenti ascrivibili alle fattispecie di cui al comma precedente. Per i casi previsti dalla lettera e) la riduzione dovrà essere applicata esclusivamente sulla parte variabile della tariffa.

3. Le agevolazioni sopra indicate sono concesse su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il 31 ottobre di ciascun anno e con effetto per l'anno in cui essa viene presentata, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto. Allorché queste vengano a cessare, la tariffa intera decorrerà dal primo giorno del mese solare successivo al giorno in cui siano venute meno le condizioni per l'agevolazione, a fronte di denuncia di variazione dell'interessato ovvero a seguito di accertamento d'ufficio, che il Comune può in qualsiasi tempo eseguire, al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'agevolazione. Il termine annuale di presentazione delle domande potrà essere variato con la deliberazione di Giunta Comunale che determina annualmente l'entità delle agevolazioni.

4. Il riconoscimento dell'agevolazione avviene mediante rideterminazione dell'importo dovuto per l'annualità per la quale viene richiesta l'agevolazione.

5. Nell'ipotesi in cui dovesse essere accertata la mancanza dei requisiti per fruire dell'agevolazione, salvo prova contraria da fornirsi da parte dell'utente, il Comune provvederà al

recupero della tariffa intera, con relative sanzioni ed interessi moratori per tutti gli anni ancora suscettibili di accertamento.

6. Ove siano riconosciute delle agevolazioni riguardanti importi della tariffa già riscossi, l'utente avrà diritto al rimborso della somma versata in eccedenza.

7. È inoltre riconosciuta alla Giunta Comunale la facoltà di determinare ulteriori forme di esenzione e/o agevolazione tariffarie, a favore di singole categorie di utenti domestici per particolari ragioni di carattere economico e sociale, al di fuori delle ipotesi indicate nel presente articolo.

Articolo 20

Agevolazioni per particolari condizioni d'uso.

Sono altresì accordate ulteriori specifiche agevolazioni, consistenti nella riduzione percentuale della tariffa dovuta dai seguenti utenti:

1) agli imprenditori agricoli ed ai coltivatori diretti iscritti negli appositi registri che occupino a fini abitativi una costruzione rurale è accordata, in relazione alla parte di tale immobile utilizzata come abitazione, una riduzione del 30% sulla parte variabile della tariffa;

2) ai locali ed aree adibite a scuole pubbliche (ad esclusione di quelle statali) e private, di ogni ordine e grado, è accordata una riduzione del 70% della parte variabile della tariffa;

3) ai locali ed aree adibite ad attività di assistenza ad infanzia, anziani, infermi e disabili, e caritatevoli, per la parte adibita direttamente a tale attività, è accordata una riduzione dell'80% della parte variabile della tariffa.

Articolo 21

Riduzioni per mancato espletamento del servizio

1. Qualora nel corso dell'anno si verificano condizioni di mancato svolgimento del servizio per effetto di ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco per motivi di igiene e sanità pubblica, gli utenti, previa richiesta da presentare al Comune ovvero direttamente al Gestore del servizio, potranno ottenere l'abbattimento totale della parte variabile della Tariffa, calcolata a giorno, per tutti i giorni in cui il servizio sia risultato sospeso per effetto delle suddette ordinanze.

2. Se il servizio di raccolta viene svolto in grave violazione delle prescrizioni del Regolamento per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, l'utente ha diritto ad una riduzione del 50% sulla parte variabile della tariffa, rapportata alla durata del disservizio, purché lo stesso sia stato prontamente segnalato al Comune dagli utenti che ne abbiano interesse.

A tale comunicazione, il Comune fornisce risposta entro trenta giorni dalla ricezione della suddetta segnalazione, sentito in merito il Gestore del servizio.

3. L'interruzione temporanea del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti per motivi per causa di forza maggiore o per agitazioni sindacali o sciopero o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta invece esonero o riduzione della tariffa.

Tuttavia, nell'ipotesi in cui il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione di danno alle persone o all'ambiente, ufficialmente riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio, nel rispetto delle vigenti normative, con conseguente diritto al rimborso della sola parte variabile della tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio, rapportata su base giornaliera in conformità alla durata dell'interruzione del servizio.

Prima di provvedere ad effettuare a proprie spese il servizio, l'utente ha comunque l'obbligo di comunicare la situazione al Gestore, mediante invio di specifico atto di diffida ad adempiere.

4. La tariffa è infine ridotta del 50% della sola parte variabile in relazione agli utenti che occupano o conducono locali e aree scoperte esterne al perimetro in cui il servizio è istituito ed attivato, qualora la distanza dal più vicino punto di raccolta sia superiore ai 500 metri lineari.

Articolo 22

Copertura dei minori introiti. Limitazione alle riduzioni e agevolazioni

- 1) Gli importi legati all'applicazione delle agevolazioni per particolari situazioni di disagio economico e sociale sono posti a carico del Comune. La copertura di tali costi è assicurata dal Comune attingendo alle risorse appositamente previste dal bilancio comunale destinate alle politiche di agevolazione sociale. Eventuali conguagli che si evidenzino nel corso dell'anno saranno effettuati nell'esercizio successivo, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di provvedere ad effettuare tali conguagli in corso d'anno, a seguito di apposita variazione di bilancio.
- 2) I minori introiti determinati dall'applicazione delle ulteriori agevolazioni e delle riduzioni riconosciute dal presente regolamento dovranno formare oggetto di una specifica quota di accantonamento, che potrà essere prevista nel Piano Finanziario del servizio, in apposita voce da individuarsi da parte del Gestore.
- 3) Le riduzioni ed agevolazioni di cui ai precedenti articoli si cumulano tra di loro.
- 4) In ogni caso, il cumulo delle riduzioni non può comportare una riduzione della tariffa superiore all'importo della parte variabile della tariffa stessa, né alcun rimborso di quote di tariffa eventualmente già versate.

TITOLO V

RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, RIMBORSI E SANZIONI

Articolo 23

Riscossione della tariffa.

La riscossione della tariffa, sia in via ordinaria che a seguito di accertamento, ovvero in sede di esecuzione forzata, nell'ipotesi di mancato pagamento da parte dell'utente, può essere effettuata:

- in forma diretta;
- tramite ruolo affidato all'Agente per la riscossione;
- mediante affidamento ai soggetti di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997.

Articolo 24

Riscossione ordinaria.

1. La riscossione ordinaria della tariffa viene effettuata a seguito di emissione di avvisi bonari di pagamento, da inviare a mezzo posta ordinaria agli utenti, contenenti l'indicazione dei presupposti per la determinazione della tariffa, delle somme dovute, nonché dei termini per l'esecuzione del versamento.

2. Il versamento della tariffa deve essere effettuato in unica soluzione, ove l'importo complessivo dovuto sia inferiore ad € 100,00.

3. Qualora invece l'importo complessivo dovuto sia superiore ad € 100,00, il versamento potrà essere effettuato in numero quattro rate di uguale importo, di cui la prima in scadenza alla fine del mese successivo a quello di avvenuta spedizione e la seconda dopo sessanta giorni dalla scadenza della prima.

4. Su richiesta dell'utente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può essere concessa, dal Comune, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo un piano rateale predisposto dallo stesso Comune e firmato per accettazione dall'utente, con l'impegno a versare le somme dovute ed i relativi interessi legali secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano ed esibendo contestualmente la ricevuta del versamento della prima rata.

5. In caso di mancato pagamento di una delle rate successive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo non ancora pagato è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

6. Se l'importo oggetto di rateazione è superiore ad € 5.000, il Comune può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, sulle somme in scadenza dopo la prima rata.

7. La tariffa viene riscossa:

- tramite conto corrente postale;
- tramite bonifico bancario;
- tramite domiciliazione bancaria;
- tramite eventuali canali telematici.

8. Il Comune o il soggetto incaricato della riscossione appresta idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza delle modalità di pagamento, del numero di conto corrente postale, delle coordinate bancarie e delle modalità di corretta indicazione della causale di versamento.

9. Nel caso di presentazione in corso d'anno di denuncia originaria di occupazione o di variazione, l'utente è tenuto a provvedere al versamento della tariffa dovuta per la parte dell'anno interessata da tale occupazione e/o variazione entro trenta giorni dalla presentazione della denuncia.

A tal fine, in sede di ricezione della denuncia, il Comune o il soggetto incaricato della riscossione liquida provvisoriamente la tariffa dovuta, sulla base dei dati indicati nella denuncia stessa, dandone immediata comunicazione all'utente, a mezzo posta nel caso la denuncia non sia stata presentata a mani.

10. In caso di mancato o parziale pagamento spontaneo alle scadenze indicate nell'avviso bonario di pagamento, il Comune o il soggetto a cui è stata affidata la riscossione, ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 provvede a notificare all'utente, anche a mezzo posta raccomandata, richiesta formale di pagamento della tariffa, contenente nuovamente l'indicazione dei presupposti per la determinazione della tariffa, delle somme dovute, nonché del termine per l'esecuzione del versamento. In caso di affidamento ad Agente della riscossione, per i mancati o parziali pagamenti spontanei alle scadenze indicate nell'avviso bonario, verrà emesso il ruolo, secondo le normative vigenti.

Qualunque sia l'importo dovuto, il versamento della tariffa dovrà essere effettuato in unica soluzione, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta formale di pagamento. Qualora la riscossione venga effettuata tramite ruolo, la tariffa dovrà essere versata alle scadenze indicate nello stesso.

Art. 25

Attività di accertamento e recupero

1. Al Comune compete l'attività di verifica dei dati contenuti nelle denunce che hanno dato luogo all'applicazione della tariffa, nonché di accertamento in caso di omessa presentazione della denuncia, da effettuarsi nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune.

2. A tal fine, il Comune provvede, nei termini di prescrizione ordinari, a porre in essere le procedure di accertamento della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, con contestuale applicazione delle sanzioni e degli interessi moratori.

3. Nel provvedimento di accertamento devono essere indicati, oltre ai criteri di determinazione della maggiore tariffa dovuta, degli interessi moratori e delle relative sanzioni, anche i termini e l'Autorità competente avanti a cui sia possibile proporre eventuale opposizione nei confronti dello stesso provvedimento di accertamento.

4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

5. Al fine dello svolgimento di tale attività di controllo e di accertamento, il Comune può richiedere, con comunicazione formale indirizzata ai conduttori, agli occupanti o ai detentori, ovvero ai proprietari dei locali e/o aree, anche con eventuale richiesta di comparire, nei limiti di cui all'art. 6 comma 4 L. 212/2000:

- copia di planimetrie atte ad accertare le superfici occupate;
- l'esibizione di documenti atti ad accertare la decorrenza di utilizzo del servizio;
- notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria.

5. I soggetti a cui sia stata effettuata tale richiesta sono tenuti a produrre i documenti, a fornire le notizie richieste ed eventualmente a comparire, entro trenta giorni dalla richiesta.

6. In caso di mancato adempimento da parte dell'utente nel termine concesso, il Comune può disporre, previo avviso da notificarsi all'utente, anche a mezzo posta raccomandata, almeno cinque giorni prima della verifica, l'accesso agli immobili oggetto di applicazione della tariffa, ai soli fini

della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, da effettuarsi da parte di proprio personale munito di specifica autorizzazione.

7. Nell'ipotesi in cui, per mancata collaborazione dell'utenza o per materiale impossibilità, non sia consentito accedere all'immobile, il Comune può emettere gli atti di accertamento sulla base degli elementi in suo possesso, ovvero mediante ricorso a presunzioni semplici, a norma dell'art. 2729 Codice civile.

8. Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, ove comportino l'applicazione della tariffa a nuovi utenti ovvero la modifica della tariffa applicata, viene data comunicazione agli utenti interessati, i quali, ove riscontrino elementi di discordanza rispetto alle risultanze della verifica effettuata dal Comune, possono, nei successivi trenta giorni, fornire specifiche controdeduzioni, che, ove riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

Decorso il termine di trenta giorni senza che gli utenti interessati abbiano fornito specifiche controdeduzioni, ovvero nell'ipotesi in cui le stesse non siano ritenute rilevanti, il Comune procede all'accertamento della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, con relative sanzioni ed interessi.

9. Al fine dello svolgimento dell'attività di controllo e di accertamento, il Comune può anche richiedere dati e notizie agli Enti gestori di altri servizi pubblici, ove rilevanti per lo svolgimento dell'attività di controllo e di accertamento della tariffa.

Articolo 26

Sanzioni e interessi

1. Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 24/07/2009, che ha riconosciuto la natura tributaria della TIA, in caso di violazioni relative alla denuncia o al versamento della tariffa si applicheranno per analogia le medesime sanzioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993, per quanto riguarda le violazioni relative alla denuncia, e la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 471/1997 per le ipotesi di omesso/parziale versamento della tariffa, ove la riscossione non venga effettuata mediante ruolo, come specificato nei commi successivi.

2. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, con un minimo di 51 euro.

3. Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tariffa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tariffa, si applica la sanzione amministrativa da euro 25 ad euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di documenti o atti ovvero la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata o incompleta o infedele compilazione.

4. Le sanzioni indicate nei commi 2 e 3, primo periodo, sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.

5. In caso di omesso o ritardato o parziale pagamento della tariffa entro i termini stabiliti è prevista la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato o versato tardivamente.

6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura del tasso legale vigente, maggiorato di un punto percentuale.

Articolo 27

Riscossione coattiva degli importi non versati

1. In caso di mancato o parziale versamento alle scadenze stabilite, la riscossione coattiva può essere effettuata direttamente dal Comune o dal soggetto a cui è affidata la riscossione della tariffa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 52 comma 5, lett. b) D.Lgs. 446/1997, mediante notifica di

apposita ingiunzione di pagamento, di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, ovvero a mezzo ruolo affidato all'Agente della riscossione di cui all'art. 3 del D.L. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla L. 24/2005, con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

2. L'ingiunzione di pagamento, che risulta esecutiva di diritto ai sensi dell'art. 229 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, viene sottoscritta e notificata, anche a mezzo posta raccomandata, direttamente dal Comune o dal soggetto a cui sia affidata la riscossione della tariffa, al quale sono attribuite anche tutte le ulteriori attività necessarie per la riscossione forzata della tariffa e dei relativi accessori.

3. L'ingiunzione di pagamento deve contenere le indicazioni:

a) della tariffa dovuta;

b) degli atti di riscossione precedentemente spediti o notificati dal Comune o dal soggetto a cui sia affidata la riscossione della tariffa e rimasti insoluti;

c) in caso di quantificazione presuntiva ai sensi dell'art. 2729 Codice civile, degli elementi in base ai quali è stata stimata la tariffa dovuta;

d) degli interessi dovuti sulle somme rimaste insolute, delle eventuali sanzioni amministrative applicate per la violazione delle disposizioni regolamentari, nonché delle spese sostenute dal Comune o dal soggetto a cui sia affidata la riscossione della tariffa per la riscossione forzata della tariffa e per la notifica dei relativi atti;

e) dei termini per il versamento;

f) dei termini e dell'Autorità giudiziaria avanti alla quale potrà essere proposta opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento.

4. Nell'ipotesi in cui l'utente non dovesse provvedere al pagamento delle somme dovute anche a seguito di notifica dell'ingiunzione di pagamento, il Comune o dal soggetto a cui sia affidata la riscossione della tariffa potrà provvedere all'esecuzione forzata nei confronti del debitore, eventualmente anche avvalendosi delle disposizioni di cui alla Legge 22 novembre 2002 n. 265, a seguito di nomina di apposito Ufficiale della riscossione.

5. Resta impregiudicata la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario e conseguente esecuzione forzata sulla base delle previsioni di cui agli artt. 474 ss Codice procedura civile.

6. L'esecuzione forzata nei confronti degli utenti che non abbiano provveduto, in tutto od in parte, al pagamento delle somme dovute, viene effettuata nel rispetto dei termini di prescrizione fissati dagli artt. 2946 ss. Codice civile.

Articolo 28

Rimborsi ed importi minimi di riscossione

1. Il rimborso della tariffa versata e risultata non dovuta è disposto dal Comune o dal soggetto a cui sia affidata la riscossione della tariffa, su richiesta dell'utente ovvero d'ufficio, se direttamente riscontrato.

2. Le richieste di rimborso debbono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

3. Il rimborso delle somme indebitamente versate compete nel termine di prescrizione di cui agli artt. 2946 ss. codice civile, a decorrere dal momento della presentazione della relativa domanda ovvero dell'adozione d'ufficio del provvedimento di rimborso.

4. Il Comune o il soggetto a cui sia affidata la riscossione della tariffa provvede ad effettuare il rimborso o ad emettere un provvedimento di rigetto motivato entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.

5. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

6. I rimborsi d'ufficio non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali ad € 10 per anno.

7. Allo stesso modo, gli incassi a titolo ordinario, ad eccezione della tariffa giornaliera, non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 10 per anno; gli incassi a titolo di recupero evasione, a mezzo di provvedimento di accertamento e di recupero delle somme non riscosse, non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 10 per anno in caso di recupero della sola tariffa e ad € 20 per anno, ove comprensivi di sanzioni amministrative e interessi, salvo che vengano accertate a carico del medesimo utente violazioni ripetute per più annualità.

8. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale maggiorato di un punto percentuale, calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al Comune o al soggetto a cui sia affidata la riscossione, dalla richiesta di rimborso.

Art. 20

Funzionario responsabile

1. Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tariffa; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi d'accertamento, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Articolo 29

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, l'ingiunzione di pagamento ovvero il ruolo – ordinario e coattivo – nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D.Lgs. 546/92, il contribuente, entro 60, giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può presentare ricorso in 1° grado alla Commissione Tributaria Provinciale.

2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso.

TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 30 Norme transitorie

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 è soppressa l'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani di cui al Capo III del D.Lgs. 507/1993.
2. Tuttavia l'accertamento e la riscossione di tale tassa, i cui presupposti si siano verificati entro l'anno 2005, continuano ad essere effettuati, nei termini fissati per lo svolgimento dell'attività di accertamento, da parte dell'Ufficio Tributi del Comune.
3. Sono soppresse tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
4. In fase di prima applicazione della tariffa, al fine di rilevare i dati incidenti sulla commisurazione della tariffa da applicare per l'anno 2006, si assumeranno come valide le denunce in precedenza prodotte dai contribuenti all'Amministrazione Comunale ovvero le risultanze degli accertamenti emessi dall'Ufficio Tributi del Comune e divenuti definitivi, fatta salva la possibilità di integrazione e modifica dei dati, conseguente ad accertamenti effettuati da parte del Gestore del servizio eventualmente in collaborazione con il Comune.
5. In tal senso, al fine di consentire la corretta individuazione dei parametri per la determinazione della tariffa, l'Ufficio Tributi del Comune provvede a trasmettere al Gestore del servizio tutte le banche dati utilizzate per la riscossione e l'accertamento della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani di cui sia in possesso, in versione aggiornata e contenente tutte le informazioni necessarie per la fatturazione e la riscossione della tariffa.
6. Nel primo anno di applicazione della tariffa, non si darà luogo ad applicazione delle sanzioni previste per le violazioni di cui al presente regolamento, qualora le denunce originarie o di variazione vengano prodotte entro e non oltre il 31 dicembre 2006.

Articolo 31 Normativa di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 22/1997 e del D.P.R. 158/1999 e successive modificazioni ed integrazioni,
 2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
- In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Articolo 32 Entrata in Vigore

Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3 comma 1 della Legge 212/2000, il 1° gennaio 2010.